

RAPPORTO

della Commissione della gestione  
sul messaggio 10 marzo 1981 concernente la concessione di un sus-  
sidio al Comune di Balerna per la costruzione di un complesso per  
anziani

del 14 maggio 1981

La Commissione della gestione ha valutato positivamente il progetto presentato dal Comune di Balerna, principalmente per i seguenti motivi:

1. Si prevede una ripartizione fra posti in "appartamenti protetti" e posti letto destinati a riposo e cura, con netta preponderanza di questi ultimi.  
I posti letto in appartamenti protetti, vale a dire quelli che verranno occupati da persone autosufficienti, sono 21 e più precisamente 15 in monolocali e 6 in tre appartamenti da due locali. I posti letto in camere singole destinati a riposo e cura, pertanto posti letto che verranno occupati da persone non più autosufficienti, sono 34.
2. La struttura e l'ubicazione del complesso sono scaturite da un approfondito studio effettuato da una Commissione comunale con la collaborazione di persone particolarmente vicine ai problemi reali degli anziani, quale il medico, il sacerdote, e l'aiuto familiare.
3. Il complesso è caratterizzato dalla presenza di servizi e locali comunitari, vale a dire di servizi terapeutici, spazi per attività ricreative, occupazionali e culturali, mensa, pensati non soltanto per le esigenze degli anziani che vivranno nel complesso, ma anche per coloro i quali mantengono la loro capacità e volontà di vivere a domicilio e che desiderano far capo a questi servizi comunitari.  
Il Comune pensa inoltre di tenere alcune camere a disposizione di anziani che intendono occuparle per brevi periodi, dovuti ad esempio ad assenza temporanea dei familiari o delle persone a loro vicine.
4. Non si deve dimenticare infine che il progetto è stato sottoposto a giudizio popolare e che il risultato ha indicato una nettissima volontà di risolvere i problemi degli anziani di Balerna nel modo e con l'impegno finanziario proposto dal Municipio e dal Consiglio comunale.

Per quanto attiene alle indicazioni di ordine statistico e pratico possiamo rilevare che al 31.12.1980 Balerna contava:

- 3540 abitanti, di cui
- 703 oltre i 60 anni (circa il 20%), e
- 549 oltre i 65 anni (circa il 15.5%).

Nello studio della speciale Commissione si indica la volontà di circa una ventina di anziani di Balerna, già ricoverati presso altre case di riposo di far rientro nel loro Comune.

I dati statistici indicano come, anche dopo la costruzione della casa di Balerna, si registrerà una carenza di posti letto per anziani nel Mendrisiotto: il piano finanziario prevede, sino al 1987, il finanziamento di un'altra casa per anziani nel Distretto, con una cifra di sussidio pari a fr. 2,4 milioni.

Il costo dell'opera è stato preventivato nell'aprile del 1980 in fr. 7,8 milioni: si tratta in parte di lavori di riattazione di stabili esistenti e in parte di nuova costruzione.

Il costo per posto letto è di circa fr. 127'000.-: nel valutare questo costo unitario bisogna tener conto del fatto che, come detto sopra, il complesso prevede soluzioni pensate non soltanto per gli occupanti la casa, ma anche per esterni.

Il messaggio municipale dell'ottobre 1980 indica come risultato di un preventivo annuale di gestione, un disavanzo annuale a carico del Comune pari a circa fr. 180'000.- (per un nostro calcolo qui sotto indicato, senza ammortamenti e interessi calcolati sulla quota comunale, un disavanzo pari a fr. 67'000.-).

Nel conto di gestione appaiono i sussidi cantonali previsti in circa fr. 276'000.-.

Se si vuol quantificare lo sforzo dell'ente pubblico, tenuto conto di un servizio interessi e di una quota di ammortamento per un totale del 10%, si avrebbe un costo annuo per posto letto pari a:

fr. 12'700.- pari al 10% del costo di investimento

fr. 6'200.- (fr. 67'000.- di disavanzo + fr. 176'000.- di sussidio cantonale, suddiviso su 55 posti letto)

fr. 18'900.-  
=====

Il contributo del Cantone è stato fissato in cifra assoluta a fr. 3,3 milioni: la quantificazione è avvenuta sulla base di una ripartizione dell'importo globale previsto dal piano finanziario per la costruzione di istituti per anziani, vale a dire fr. 35 milioni.

Il valore percentuale dell'aiuto cantonale, 46,5% dovrebbe assumere significato soltanto al momento in cui si dovessero calcolare i sussidi cantonali sui sorpassi riconosciuti in sede di consuntivo.

Il piano finanziario e il messaggio prevedono l'erogazione del sussidio negli anni 1986, 1,5 milioni, e 1987, 1,8 milioni; al Comune deriverà pertanto un maggior onere di gestione in quanto i maggiori costi di costruzione dovuti a interessi non sono sussidiabili. Già il Municipio di Balerna nel suo messaggio al Consiglio comunale ha quantificato l'incidenza sulla gestione ordinaria del servizio interessi da sopportare a causa del ritardato versamento del contributo cantonale.

Per i sussidi annui il Consiglio di Stato prevede la quota massima; secondo le indicazioni del Dipartimento sembra che per tutte le

nuove costruzioni il Consiglio di Stato garantisca i sussidi annui massimi previsti dalla legge.

E' bene qui ripetere che il Cantone sopporta sempre la maggior quota di onere nel campo della costruzione e gestione delle case per anziani: nel caso particolare di Balerna

fr. 3,3 milioni per la costruzione, contro i  
fr. 1,6 milioni della Confederazione  
fr. 2,9 milioni del Comune  
fr. 280'000.- per sussidi annui contro i  
fr. 180'000.- del Comune.

\* \* \* \* \*

La Commissione propone al Parlamento l'aggiunta di un nuovo articolo al decreto allegato al messaggio con l'obiettivo di:

- precisare la base temporale nell'importo di preventivo oggetto del sussidio,
- fissare il sistema di adeguamento del sussidio all'aumento di costo dovuto all'evoluzione dei costi di costruzione,
- indicare le condizioni di riconoscimento degli aumenti di costo dovuti a modifiche al progetto di base.

L'indicazione è ritenuta opportuna sia per chiarezza interna, sia per una completa informazione del beneficiario dei sussidi.

Il testo del nuovo articolo, che verrà poi ripreso anche in altri decreti, ha trovato l'adesione del Consiglio di Stato.

L'adeguamento ai costi di costruzione avverrà applicando l'indice medio dei costi.

L'indice applicabile potrà essere scelto a dipendenza del tipo di opera.

Potrà dunque trattarsi dell'indice generale per i lavori di soprastruttura, dell'indice generale per i lavori di sottostruttura, oppure di un indice risultante dalla media fra gli indici dei rami di costruzione cui l'opera si riferisce.

La Commissione ha preso atto con piacere che il Consiglio di Stato, con lettera alla Gestione del 13 maggio, ha preannunciato la prossima presentazione di un messaggio che proporrà l'adozione di una legge sull'adeguamento al rincaro dei sussidi per opere pubbliche.

Per la Commissione della gestione:

G. Camponovo, relatore  
Bottani G. - Buffi - Cavadini Adriano -  
Fontana - Genardini - Grandi -  
Krähenbühl M. - Poma - Riva -  
Salvioni - Storelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un sussidio per la realizzazione della casa di riposo e d'appartamenti per anziani del Comune di Balerna

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 marzo 1981 no. 2504 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

Articolo 1

Al Comune di Balerna è accordato un sussidio di franchi 3'300'000.- pari al 46,5% ca. della spesa sussidiabile di fr. 7'047'875.- per la realizzazione della casa di riposo e d'appartamenti per anziani.

Articolo 2

Il sussidio è stabilito sulla base del preventivo dell'aprile 1980. Esso sarà adeguato all'evoluzione dei costi di costruzione. Sono esclusi dal sussidio e pertanto dal suo adeguamento i lavori non previsti nel progetto approvato e quelli non preventivamente autorizzati dal Gran Consiglio.

Articolo 3

La spesa è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali centro costo 234 - conto 540.02 "contributi cantonali per costruzione istituti per anziani".

Articolo 4

Le modalità di versamento del sussidio saranno stabilite dal Consiglio di Stato. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.